



IL COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DEL DPCM 25 AGOSTO 2014



Decreto n.1916 del 10 Ottobre 2014

**ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI
MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR)**

LOTTO 2 - CUP n. J48B12000020001 CIG n.4568071B6E -522366618D

PRESA D'ATTO FALLIMENTO STEDA S.p.a.

**LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.1 BIS E ACCONTO
SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale, all'art. 10 comma 2-bis, dispone che" ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";
- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 1 agosto 2012.

Premesso:

- che con ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale alla lettera b) è stata prevista la "realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio alle utenze, in ambito rurale" per una spesa di € 9.600.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dei suindicati Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR);
- che con decreto n. 118 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal

nr. 1 al nr. 4;

- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 2 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta STEDA S.p.a., per il corrispettivo di € 1.818.339,88, oltre ad IVA e di € 99.315,00 oltre ad IVA per canone triennale di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, come previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto;;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48B12000020001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4568071B6E;
- che con decreto n. 216 del 10 dicembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva alla Ditta STEDA S.p.a;
- che, in data 28 gennaio 2013 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0065 per il corrispettivo di € 1.818.339,88 oltre ad IVA e di € 99.315,00 oltre ad IVA per canone triennale di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria;
- che lo stesso contratto fissa in € 264.840,00 il buy back, ovvero l'offerta di riacquisto dei moduli riferita ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto;
- che STEDA S.p.a. ha presentato l'atto di fidejussione n. IT00135/13 rilasciata da MILANO MERCHANT BANK S.p.a. in data 4.3.2013 dell'importo di € 291.324,00, a garanzia del rispetto delle condizioni dell'offerta di buy back, come previsto dagli articoli 24 comma 4 e 11, comma 2 del contratto di appalto;
- che con decreto 559 del 9 luglio 2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 del lotto 2 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per € 497.105,80, oltre IVA ed 27.127,00 oltre ad IVA per canone triennale di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di

lavori è il n. 522366618D;

- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto con l'impresa STEDA S.p.a. il relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0132 al contratto di appalto Rep. n. 0065 del 28.01.2013, per il maggior corrispettivo di 497.105,80, oltre IVA ed 27.127,00 oltre ad IVA per canone triennale di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria e un incremento di € 72.338,67 dell'importo del buy back, ovvero l'offerta di riacquisto dei moduli riferita ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto;
- che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale ascende a complessivi € 2.315.445,68, oltre ad € 126.442,00 per canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA ed in € 337.178,67 l'offerta di riacquisto dei moduli riferita ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto;
- che, STEDA S.p.a. ha quindi presentato appendice n. 1 all'atto di fidejussione n. IT00135/13 rilasciato da MILANO MERCHANT BANK in data 4.3.2013 dell'importo di € 72.338,67, a garanzia del rispetto delle condizioni dell'offerta di buy back, e pertanto l'importo complessivo assicurato con la polizza di buy back è pari ad € 363.662,67;
- che per tali lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento e le relative fatture per totali € 2.397.218,81 IVA compresa:
 - a. il certificato di pagamento 1 bis del 12.3.2013 di € 1.611.140,05 IVA 10% e le fatture n. 9/13 del 21.01.2013 di € 1.382.065,15, n. 46/13 del 7 marzo 2013 di € 291.324,00 IVA 10% compresa e la nota di accredito n. 52/13 del 13 marzo 2013 di € 62.249,10 IVA 10% compresa e così di complessivi € 1.611.140,05 emesse da STEDA S.p.a.;
 - a. il Certificato di pagamento 1 ter del 25 marzo 2013 di € 180.016,36 IVA 10% compresa, e della relativa fattura n.77 del 22 marzo 2013 di € 180.015,65;
 - b. il Certificato di pagamento 2 del 13 settembre 2013 di € 606.063,11 IVA 10% compresa, e della relativa fattura n.156/13 del 17 settembre 2013 di pari importo;
- che a fronte della suindicata spesa di € 2.397.218,81, sono state disposte liquidazioni per totali € 1.723.969,47, IVA compresa, di cui € 1.543.953,82 in acconto del certificato 1 bis ed € 180.015,65 a saldo del certificato 1 ter, con decreti:

- a. n. 172 del 14 marzo 2013 di € 728.468,72;
- b. n. 219 del 29 marzo 2014 di € 180.015,65;
- c. n. 324 del 24 aprile 2013 di € 809.420,10;
- d. n. 708 del 31 luglio 2013 di € 6.065,00

e rimangono pertanto da liquidare € 673.249,34 IVA compresa a saldo dei certificati di pagamento n.ri 1 bis e 2.

Considerato:

- che con atto notaio Fietta Giuseppe dell'11.09.2013 n. 205.500 di Rep. n. 72719 di Racc., registrato a Bassano del Grappa in data 18.09.2013, STEDA S.p.a. ha concesso in affitto alla Società Fiorese Impianti S.r.l. il proprio ramo di azienda;
- che la Società Fiorese Impianti S.r.l., con nota in atti del 1' ottobre 2013, ha comunicato di aver variato la propria denominazione sociale in Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., come da verbale dell'assemblea dei soci di detta Società dell'11 settembre 2013, rep. n. 205.501 e racc. 72.720, registrato a Bassano del Grappa il 13.09.2013;
- che con addendum stipulato in data 6.12.2013 tra le Ditte Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. e STEDA S.p.a. a magistero notaio Giuseppe Fietta, il suindicato atto notarile di affitto di ramo di azienda è stato modificato ed integrato includendo nel ramo di azienda affittato, fra gli altri, gli interventi manutentivi di cui al suindicato contratto Rep. n. 0064 del 28.01.2013 e relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0131 del 25.07.2013;
- che con nota inviata in data 31.1.2014, in relazione al suindicato addendum, è stato precisato che la Ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. subentra esclusivamente negli oneri manutentivi in capo a STEDA S.p.a.;
- che, a seguito dell'affitto del ramo di azienda, il canone per la manutenzione dei prefabbricati in argomento risulta dovuto alla Ditta STEDA S.p.a. per il periodo fino all'8 dicembre 2013;
- che per tali interventi di manutenzione dei prefabbricati di competenza della Ditta STEDA S.p.a. sono stati emessi i seguenti certificati che prevedono il pagamento di totali € 40.249,08 IVA compresa:

a. il certificato di regolare esecuzione per gli interventi richiesti nel periodo dal 20 gennaio 2013 al 15 agosto 2013, di € 24.233,68 IVA 10% compresa e la relativa fattura n. 158/13 emessa da STEDA S.p.a.;

b. a. il certificato di regolare esecuzione per gli interventi richiesti nel periodo dal 16 agosto 2013 all'8 dicembre 2013, di € 16.015,40 IVA 22% compresa importo non fatturato da STEDA S.p.a.;

- che la spesa di cui sopra di € 40.249,08 IVA compresa non è stata liquidata.

Tenuto conto pertanto che la spesa complessiva da liquidare a STEDA S.p.a. con riferimento ai certificati emessi e più sopra elencati, ammonta ad € 713.498,42, di cui € 673.249,34 IVA compresa IVA compresa a saldo dei certificati di pagamento 1 ter e 2 ed € 40.249,08 IVA compresa per gli interventi di manutenzione dei prefabbricati resi nel periodo dal 20 gennaio 2013 all'8 dicembre 2013.

Rilevato:

- che STEDA S.p.a., con riferimento alle somme riscosse, non ha provveduto a trasmettere le fatture quietanzate delle imprese subappaltatrici/subcontraenti;
- che pertanto, come previsto dall'articolo 118, comma 3 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006, le liquidazioni dei corrispettivi di cui sopra di totali € 713.498,42 sono stati sospesi in attesa di tale adempimento;
- che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 113 depositata in cancelleria il 03.06.2014 ha dichiarato il fallimento di STEDA S.p.a. in liquidazione;
- che il curatore fallimentare, Dr. Andrea Peruffo, ha chiesto, nel mentre il fallimento svolge gli approfondimenti di rito, di porre a disposizione del medesimo le somme che risultano di spettanza dello stesso, al fine di evitare l'aggravarsi della massa passiva del fallimento;
- che a tal fine, in data 22 settembre 2014 ha comunicato gli estremi del conto corrente vincolato al mandato del giudice delegato dove effettuare i relativi versamenti alla procedura fallimentare;
- che per determinare l'importo ad oggi di spettanza del Fallimento STEDA S.p.a. occorre tenere presente, come previsto dalle norme contrattuali ed in particolare dall'articolo 22 del capitolato speciale di appalto:
 - a. che STEDA S.p.a. ha l'obbligo di provvedere allo smontaggio ed al trasporto dei prefabbricati presso una sua area di stoccaggio e di riacquistare gli stessi corrispondendo alla stazione appaltante, per i primi 24 mesi, € 337.178,67;

- b. che a garanzia di tali adempimenti, come indicato in premessa, STEDA S.p.a. ha presentato la fidejussione n. IT00135/13 rilasciata da MILANO MERCHANT BANK in data 4.3.2013 e relativa appendice n. 1 per un importo complessivo assicurato di € 363.662,67;
- c. che i suindicati obblighi decorrono dopo 24 mesi dalla scadenza del termine per l'emissione del certificato di verifica della conformità dei prefabbricati, ovvero, avendo a riferimento i primi moduli installati, dal 10.02.2013 e maturano in relazione alle date di effettivo rilascio dei moduli abitativi;
- d. che, trattandosi di moduli che verranno rilasciati durante un arco temporale massimo stimato in contratto di 72 mesi dalla citata data di scadenza, l'importo da corrispondere per il loro riacquisto avrà valore decrescente nel tempo fino ad arrivare a 0 allo scadere del 71esimo mese, fermo restando l'obbligo per l'impresa della rimozione e trasporto dei moduli presso una sua area di stoccaggio;
- e. che non è possibile attualmente stimare il presunto valore di riacquisto dei prefabbricati, non essendo prevedibile la data di cessazione dell'utilizzo di tutti i singoli prefabbricati;
- f. che si può comunque prevedere che l'importo massimo contrattualmente stabilito di € 337.178,67, sarà sufficiente a coprire anche gli eventuali costi di smontaggio, trasporto e custodia che dovessero, per effetto del fallimento di Steda S.p.a., rimanere a carico della stazione appaltante;
- g. che, a seguito del fallimento, si presume che STEDA S.p.a. non potrà adempiere all'obbligo del Buy Back ma non sarà possibile attivare la suindicata fidejussione n. IT00135/13 emessa da MILANO MERCHANT BANK in data 4.3.2013 e relativa appendice n. 1 a garanzia del rispetto di tale obbligo, avendo la possibilità di compensare tale credito con le somme liquidabili di € 713.498,42 di cui sopra detto;
- h. che l'importo del buy back, con la sua progressiva diminuzione, corrisponde anche alla quantificazione del danno che si dovesse subire qualora si verificasse il mancato esercizio del riacquisto dei moduli;
- i. che pertanto, per la determinazione dell'importo ad oggi di spettanza del Fallimento STEDA S.p.a., si deve trattenere, dalle suindicate somme liquidabili di €

713.498,42, l'intero importo di € 337.178,67 di cui alla precedente lettera a., che deve infatti essere mantenuto nella disponibilità della stazione appaltante a titolo di risarcimento danni e di compensazione ex art. 56 legge fallimentare.

Ritenuto, conseguentemente,

- di poter disporre di un primo versamento al "Fallimento STEDA S.p.a." di € 376.319,75, importo determinato trattenendo l'intero valore del buy back di € 337.178,67 dalle somme a debito e liquidabili di cui sopra detto di € 713.498,42, a titolo di eventuale risarcimento danni ed a compensazione ex art. 56 legge fallimentare;
- di imputare l'importo di € 376.319,75 rispettivamente, per € 67.186,23 a saldo del certificato di pagamento 1 bis e della relativa fattura n. 46 del 7 marzo 2013 di € 291.324,00 IVA 10% compresa e per € 309.133,52 in acconto del certificato di pagamento n. 2 e della relativa fattura n.156/13 del 17 settembre 2013 di 606.063,11 IVA 10% compresa;
- di provvedere, con periodicità in via ordinaria semestrale, in relazione alle date di effettivo smontaggio dei prefabbricati, a rideterminare il valore di riacquisto e a versare al Fallimento Steda S.p.a. l'eventuale differenza che dovesse risultare dovuta rispetto al suindicato importo di € 337.178,67;
- di precisare che, solo ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo dei lavori, si potrà procedere ad erogare al Fallimento Steda S.p.a. le ritenute a garanzia operate sui certificati di pagamento emessi.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 376.319,75 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 113 depositata in cancelleria il 03.06.2014 ha dichiarato il fallimento di STEDA S.p.a. e che il curatore fallimentare, Dr. Andrea Peruffo, ha chiesto, nel mentre il fallimento svolge gli approfondimenti di rito, di porre a disposizione del medesimo le somme che risultano di spettanza dello stesso, al fine di evitare l'aggravarsi della massa passiva del fallimento;

2. di determinare, con riferimento al lotto 2 dei Prefabbricati Rimuovibili Rurali (PMRR), in € 376.319,75 l'importo ad oggi di spettanza del Fallimento Steda S.p.a., determinato avuto presente:

- a. che la spesa complessiva da liquidare a STEDA S.p.a., tenuto conto delle somme già erogate alla stessa in esecuzione dei decreti indicati in narrativa, ammonta ad € 713.498,42, di cui € 673.249,34 IVA compresa a saldo dei certificati di pagamento n.ri 1 bis e 2, ed € 40.249,08 IVA compresa per gli interventi di manutenzione dei prefabbricati resi nel periodo dal 20 gennaio 2013 all'8 dicembre,;
- b. che, come previsto dall'articolo 22 del capitolato speciale di appalto, l'impresa ha l'obbligo di provvedere allo smontaggio ed al trasporto dei prefabbricati presso una sua area di stoccaggio e di riacquistare gli stessi corrispondendo alla stazione appaltante, per i primi 24 mesi, € 337.178,67 come contrattualmente stabilito;
- c. che a garanzia di tali adempimenti STEDA S.p.a. ha presentato la fidejussione n. IT00135/13 emessa da MILANO MERCHANT BANK in data 4.3.2013 e relativa appendice n. 1 per un importo complessivo assicurato di € 363.662,67;
- d. che tali obblighi decorrono dopo 24 mesi dalla scadenza del termine per l'emissione dei certificati di verifica della conformità dei prefabbricati, ovvero, avendo a riferimento i primi moduli installati, dal 10.02.2013 e maturano in relazione alle date di effettivo rilascio del

moduli abitativi;

- e. che, trattandosi di moduli che verranno rilasciati durante un arco temporale massimo stimato in contratto di 72 mesi dalla citata data di scadenza, l'importo da corrispondere per il loro riacquisto avrà valore decrescente nel tempo fino ad arrivare a 0 allo scadere del 71esimo mese, fermo restando l'obbligo per l'impresa della rimozione e trasporto dei moduli presso una propria area di stoccaggio;
 - f. che non è possibile attualmente stimabile il presunto valore di riacquisto, non essendo prevedibile la data di cessazione dell'utilizzo di tutti i singoli prefabbricati;
 - g. che si può comunque prevedere che l'importo massimo contrattualmente stabilito di € 337.178,67, sarà sufficiente a coprire anche gli eventuali costi di smontaggio, trasporto e custodia che dovessero, per effetto del fallimento di Steda S.p.a., rimanere a carico della stazione appaltante;
 - h. che, a seguito del fallimento, si presume che STEDA S.p.a. non potrà adempiere all'obbligo del Buy Back ma non sarà possibile attivare la fidejussione n. IT00135/13 emessa da MILANO MERCHANT BANK in data 4.3.2013 e relativa appendice n. 1 a garanzia del rispetto di tale obbligo, avendo la possibilità di compensare tale credito con le somme liquidabili di € 713.498,42 di cui sopra detto;
 - i. che l'importo del buy back, con la sua progressiva diminuzione, corrisponde anche alla quantificazione del danno che si dovesse subire qualora si verificasse il mancato esercizio del riacquisto dei moduli;
 - j. che pertanto, per la determinazione dell'importo ad oggi di spettanza del Fallimento STEDA S.p.a., si deve trattenere, dalle suindicate somme liquidabili di € 713.498,42, di cui alla lettera a., l'intero importo di € 337.178,67, di cui alla precedente lettera b., che deve essere mantenuto nella disponibilità della stazione appaltante a titolo di risarcimento danni e di compensazione ex art. 56 legge fallimentare;
3. di imputare il l'importo di € 376.319,75 di cui al punto 2. rispettivamente, per € 67.186,23 a saldo del certificato di pagamento 1 bis e della relativa fattura n. 46 del 7 marzo 2013 di € 291.324,00 IVA 10% compresa e per € 309.133,52 in acconto del certificato di pagamento n. 2 e della relativa fattura

n.156/13 del 17 settembre 2013 di 606.063,11 IVA 10% compresa;

4. di dare atto che l'importo di € 376.319,75, trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e decreti indicati in narrativa;

5. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento di € 376.319,75 a "Fallimento STEDA S.p.a." sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;

6. di provvedere, con periodicità in via ordinaria semestrale, in relazione alle date di effettivo smontaggio dei prefabbricati, a rideterminare il valore di riacquisto e a liquidare al Fallimento Steda S.p.a. l'eventuale differenza che dovesse risultare rispetto al suindicato importo trattenuto di € 343.241,71;

7. di dare atto che solo dopo l'approvazione degli atti di collaudo dei lavori, si potrà procedere a versare al fallimento STEDA S.P.A. le ritenute a garanzia operate sui certificati di pagamento emessi.

Bologna lì, 10 Ottobre 2014

Alfredo Bertelli

